

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, VAIRO, BRANCACCIO,
BINETTI, PORTATADINO, PAGANELLI**

Presentata il 19 dicembre 1987

**Disciplina delle attribuzioni e competenze professionali
nei rami delle perizie e delle valutazioni dei danni
causati da sinistri di qualunque natura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'incremento degli incidenti e dei sinistri necessita viepiù dell'opera di persone preparate e capaci di garantire un servizio di interesse generale.

Le leggi che oggi governano gli enti preposti ad indennizzare le vittime di un danno non stabiliscono, purtroppo, quali professionisti debbano determinare l'entità del danno stesso, per cui le compagnie di assicurazione si comportano da imprese private imponendo con leggi di mercato la scelta dei tecnici e gli orientamenti nel settore delle valutazioni risarcitorie.

Questo avviene nonostante l'esistenza di professionisti — ingegneri, periti industriali e geometri — iscritti in albi professionali per esercitare una attività che ri-

chiede preparazione e capacità nell'eseguire rilievi, valutare la dinamica dell'evento, redigere perizie estimative di beni, studiare la causa originaria di un sinistro o di un danno attraverso i fondamentali principi del diritto e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Ovviamente queste competenze e questi compiti rivelano l'esistenza di attività complesse e delicate che possono condurre ad una rapida sistemazione transattiva della vertenza o ad un'ulteriore fase della controversia nella sfera giudiziaria.

A questo punto emerge la necessità di affidare quest'insieme di incarichi delicati a persone preparate nel settore, capaci tecnicamente per corso di studi ed eticamente responsabili in virtù di un Albo

che li governa onde porre fine all'attività di tutti quei pratici ed esperti improvvisati, se non dilettanti o speculatori, che operano nel settore dei sinistri senza alcuna garanzia.

Si affida quindi all'attenzione degli onorevoli colleghi la valutazione della

presente proposta di legge, che mira a mettere ordine e affidabilità nel ramo dei sinistri di qualsiasi natura, riservandone la competenza agli ingegneri, periti industriali e geometri professionisti altamente qualificati per corso di studi, e se ne sollecita l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La consulenza tecnica, le perizie, i rilievi, la valutazione dei danni e in genere lo studio e la ricerca delle cause che hanno determinato un sinistro di qualsiasi natura spettano agli ingegneri, periti industriali e geometri iscritti da almeno due anni nei rispettivi albi e, per quanto riguarda i danni alla salute, ai medici iscritti al relativo albo.

ART. 2.

1. Agli ingegneri, periti industriali e geometri nello svolgimento delle loro funzioni compete:

a) la ricerca e lo studio delle cause che hanno determinato un sinistro;

b) i rilievi planimetrici e fotografici del teatro del sinistro e dei beni coinvolti;

c) la ricerca, descrizione e valutazione dei danni, sia o non in contraddittorio, e stesura della relativa perizia estimativa;

d) la definizione bonaria o l'amichevole componimento di una vertenza derivante da un sinistro, sia fra privati, sia contro o per conto di compagnie o istituti di assicurazioni, assumendo, a tutti gli effetti, il patrocinio degli interessi del proprio mandante, sempre nell'ambito della via transattiva;

e) presiedere o partecipare, in rappresentanza di una delle parti, alla composizione di una vertenza mediante giudizio o lodo arbitrale;

f) accettare incarichi tecnici di parte tendenti a reperire ed acquisire tutti quegli elementi o quelle prove sul

teatro del sinistro che, dispersi o traslati nel tempo, diminuiscono l'importanza ed il valore creando pregiudizio al cittadino, coinvolto in un sinistro, nel diritto alla difesa; in particolare è consentito ai periti consulenti tecnici di assistere, in assenza o congiuntamente al legale di fiducia, il proprio patrocinato, nella fase iniziale delle indagini di polizia;

g) redigere consulenze tecniche ed elaborati estimativi inerenti a fatti derivanti da sinistri sia per conto di privati che di compagnie o istituti di assicurazioni;

h) quant'altro necessario per assolvere al compito specifico di perito e consulente tecnico sia per conto delle parti, sia per conto delle compagnie di assicurazione e degli organi giudiziari.